IL COMMERCIO
DI CHIETI E PROVINCIA

NOTIZIARIO DELLA UNIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI - CONFCOMMERCIO DI CHIETI

Quindicinale - Dir. Serie Amm. UNIONE COMMERCIANTI - Via Santarelli, 219 - 221 - Tel. e fax 0871/64589 - 68803 - Chieti - sped. in a. p. - art. 2 comma 20/C legge 662/96 - Filiale di Chieti - Aut. Trib. di Chieti 24-2-1971 - Dir. Res. dr. V. D'Alessandro - Delegazioni, Uffici e Recapiti: LANCIANO - Via De Crecchio, 77 - Tel. 0872/713146 - 714780 - ORTONA - P.zza Risorgimento, 1 - Tel. 085/9057228 - 9063748 - SAN SALVO - Via Verdi, 8 - Tel. 0873/342788 - VASTO - Via delle Gardenie, 10/G - Tel. 0873/361053 - 374135 - fax 368025 - CASALBORDINO - Via Levante, 68 - Tel. 0873/908371 - CASTIGLIONE M. M. - Via Roma, 10 - Tel. 0873/878828 - GISSI - Via Italia, 9 - Tel. 0873/837371 - SCERNI - Via A. Moro, 34 - Tel. 0873/919350 - Ciclostilato in proprio. - In caso di mancato recapito restituire al mittente - Tasse a carico.

Anno XXXIII n. 5 – Chieti 23.02.2004

S O M M A R I O:

1. **IL CONCORDATO PREVENTIVO *"IN PILLOLE"***
2. **RISPARMIARE ENERGIA ELETTRICA – *progetto Confcommercio***
3. **CONVENZIONE FIPE-SIAE – *le nuove tariffe***
4. **AGENTI DI COMMERCIO – *le prestazioni integrative ENASARCO***
5. **MEDIATORI CREDITIZI - *chiarimenti***
6. **MISURE DI PRONTO SOCCORSO**
7. **GUIDA ALL'AUTOCERTIFICAZIONE**
8. **LOCAZIONI IMMOBILI – *adeguamento canoni***

* * *

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO BASE 2004. E' sempre in riscossione il contributo base 2004. Al versamento si può provvedere utilizzando il bollettino di c/c p. n.12561668, intestato alla nostra Unione, allegato al nostro precedente notiziario n. 33/2003.

* * *

1. IL CONCORDATO PREVENTIVO "*IN PILLOLE*"

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 4 febbraio u.s. (*consultabile sul sito www.agenziaentrate.it*) ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione del concordato preventivo biennale (*v. not. n. 24/2003*).

Permesso che il concordato preventivo è sostanzialmente un "*accordo*" tra contribuente e fisco per *i periodi d'imposta* ***2003*** *e* ***2004***, forniamo di seguito alcuni cenni sull'argomento.

⇒ ***ADESIONI –***

Col concordato preventivo il contribuente *si impegna* a dichiarare:

- ***per l'anno 2003****:*
  - **ricavi** *o compensi almeno pari a quelli del 2001 maggiorati dell'8% ;*
  - **redditi** *almeno pari a quelli del 2001 maggiorati del 7%;*

- ***per l'anno 2004****:*
  - **ricavi** *o compensi almeno pari a quelli minimi concordati per il 2003 incrementati del 5%;*
  - **redditi** *almeno pari a quelli minimi concordati per il 2003 maggiorati del 3,5%.*

Nel caso in cui i ricavi dichiarati per il 2001 siano inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore o dai parametri, il contribuente *è tenuto ad adeguare* i predetti ricavi o compensi ed assolvere alle relative imposte (*con esclusione di sanzioni ed interessi*).

In pratica il contribuente dovrà versare, *prima di aderire al concordato,* le imposte sui redditi, le addizionali regionali, quelle comunali e l'IVA, *sulla differenza* tra l'ammontare dei ricavi o compensi che *risultano congrui in base agli studi di settore o ai parametri* e quanto dichiarato, eventualmente aumentato degli importi per effetto di accertamenti, integrazioni e definizioni.

In altre parole, le imposte sui redditi saranno calcolate riliquidando la dichiarazione dei redditi 2001.

Uno specifico procedimento è inoltre previsto *per l'adeguamento dell'IVA* relativa allo stesso periodo.

⇒ ***CHI PUO' ADERIRE***

Tutti i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo (indipendentemente dalla forma giuridica con la quale è svolta l'attività), purché:

- in attività alla data del *31.12.2000*;
- abbiano dichiarato per il periodo d'imposta 2001 ricavi o compensi di importo *non superiore al limite di € 5.164.569*;

⇒ ***CHI NON PUO' ADERIRE***

- *coloro che hanno iniziato l'attività in data successiva al 31.12.2000;*
- *coloro che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 2001, ricavi o compensi di importo superiore al limite di € 5.164.569;*
- *coloro che si sono avvalsi di regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta per almeno uno dei due periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2001 ovvero al 1° gennaio 2003;*
- *i contribuenti con periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare se, alla data di invio della comunicazione di adesione, hanno già presentato la dichiarazione annuale per il periodo d'imposta concordabile ed il secondo è già concluso.*

⇒ ***I VANTAGGI***

L'adesione al concordato preventivo consente al contribuente di fruire di alcuni benefici quali la ***tassazione agevolata*** di una parte del reddito, la ***limitazione dei poteri di accertamento*** nonché ***l'eliminazione temporanea dell'obbligo di emissione di scontrini e ricevute fiscali:***

- ***Tassazione agevolata.***

  Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta è determinata separatamente con **l'aliquota del 23%**, ovvero **del 33%** per i soggetti di cui all'art.87 del TUIR e per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro.

  Sul reddito che eccede quello minimo non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale, salvo che il contribuente intenda versare comunque i contributi, nel qual caso gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.

- ***Limitazione dei poteri di accertamento.***

  Chi aderisce al concordato preventivo sarà protetto da tutte le forme di accertamento presuntivo; con riferimento *all'accertamento analitico* l'amministrazione finanziaria sarà privata della possibilità di accertare un maggior reddito qualora il reddito accertabile sia inferiore o pari al 50% di quello dichiarato per ciascun anno concordato.

- ***Sospensione di alcuni obblighi di documentazione***

  E' prevista la *sospensione dell'emissione di scontrini e ricevute fiscali* a partire dalle operazioni poste in essere *dalla data di adesione al concordato, a condizione* che tali documenti non vengano richiesti dal cliente.

Il mancato raggiungimento, nell'anno 2003, del citato limite di ricavi o compensi e/o di reddito, comporta la decadenza dai benefici per entrambi i periodi d'imposta 2003 e 2004. Qualora il valore minimo sia raggiunto nel primo periodo d'imposta (2003) ma non anche nel secondo (2004), gli effetti della decadenza si riflettono esclusivamente su quest'ultimo periodo.

⇒ ***IL MODELLO DI ADESIONE E PRESENTAZIONE***

La comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 16 marzo 2004 *(è probabile una proroga)**.***

Il modello di comunicazione di adesione al concordato preventivo biennale è reperibile sul sito internet ***www.agenziaentrate.it.***

_____*_____

Quelli finora accennati riguardano solo alcuni degli aspetti più importanti del concordato preventivo che, pur nella loro sinteticità, possono contribuire ad una prima valutazione delle opportunità o meno di adesione.

Raccomandiamo, in ogni caso, di affidarsi alla consueta professionalità dei propri commercialisti.

*** * * * ***

2. RISPARMIARE ENERGIA ELETTRICA – *progetto Confcommercio*

La ***liberalizzazione del mercato dell'elettricità*** ha comportato la possibilità per numerose categorie di utenti, di *contrattare* direttamente con i diversi fornitori il prezzo di acquisto e vendita dell'energia elettrica e del gas e, quindi, di definire autonomamente le condizioni economiche e contrattuali.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, attualmente tale facoltà è riservata a quelle imprese con soglie di consumo individuale annuale di *almeno 100.000 KW/h*, pari ad una spesa annua di *14.000 €*.

Tuttavia, è prevista una ulteriore riduzione della soglia di idoneità che *dovrebbe attestarsi* prima o poi, sui *50.000 KW/h*.

Per cogliere a pieno questa opportunità e poter assicurare, quindi, *il miglior prezzo all'utente finale*, la nostra Confcommercio ha avviato l'iniziativa, volta all'aggregazione della domanda attraverso la costituzione di un largo e qualificato gruppo di acquisto,

"PROGETTO ENERGIA"

E' stata infatti costituita **TRADECOM,** *società di trading*, la cui attività consiste nell'acquistare energia elettrica sul mercato libero alle migliori condizioni per rivenderla a prezzi competitivi.

L'offerta Confcommercio prevede, in poche parole, *sconti a partire da 0,31 eurocent a KW/h* (ca 6 delle vecchie lire, in base alla fascia di consumo), oltre ad ulteriori convenienze.

Un esempio:

per un'impresa con un consumo annuo di 100.000 kwh

lo sconto sulla fornitura *è stimato* intorno a *€ 500,00* l'anno
con restituzione, una tantum, *dell'intero deposito cauzionale*
(da un minimo di *€ 400* ad un massimo di *€ 4.000)*
e la possibilità di usufruire
dei **servizi di Energy Managment** per un valore di *€ 200,00*.

il risparmio minimo è di circa € 1.000,00.

Le imprese, e gli utenti in genere, che hanno tale consumo annuo (*almeno 100.000 KW/h*) possono contattare i nostri uffici per maggiori informazioni *(vedi anche il volantino allegato*).

* * *

⇒ *UNA GUIDA AL RISPARMIO ENERGETICO*

Il risparmio di energia elettrica si può anche conseguire con alcuni semplici accorgimenti.
In quest'ottica la Confcommercio ha predisposto la **"*Guida al Risparmio Energetico – Analisi della bolletta elettrica e ottimizzazione dei consumi energetici negli usi finali*"** con lo scopo di fornire un panorama completo delle azioni possibili volte ad aumentare l'efficienza dei propri sistemi energetici senza snaturare la normale e quotidiana attività aziendale.

La guida si può estrarre su www.confcommerciochieti.it.

3. CONVENZIONE FIPE–SIAE – *le nuove tariffe*

Trascriviamo, qui di seguito, le tabelle con le nuove ***tariffe in abbonamento*** per ***apparecchi meccanici e strumenti musicali*** (*tra parentesi gli importi ordinari senza lo sconto FIPE-Confcommercio*).

Ricordiamo che le agevolazioni riconosciute dalla SIAE agli associati sono subordinate al rispetto dei termini di pagamento fissati per l'abbonamento annuale che **scadono il 1° marzo 2004.**

TARIFFA COMPENSI DI ABBONAMENTO PER STRUMENTI MUSICALI E APPARECCHI MECCANICI **SOCI FIPE** COMPRENSIVI DIRITTO DI SEGRETERIA						
	TIPO 1 – 3	***TIPO 2-8-9-13***	***TIPO 5***	***TIPO 7B***	***TIPO 6***	
CATEGORIA DI APPARTENENZA	**COMPENSI**	**COMPENSI**	**COMPENSI**	**COMPENSI**	**COMPENSI VALIDI PER TUTTE LE CATEGORIE DI LOCALI**	
4° CATEGORIA					COMPENSO FISSO	
– PP.EE. di IV categoria – Alberghi di IV cat. – Pensioni di III cat. – Classificazione 1 stella	**35,48** *(41,14)*	**81,52** *(94,51)*	**111,23** *(128,97)*	**334,19** *(387,47)*	Annuale	**94,45** *(109,51)*
					Stagionale	**56,67** *(65,70)*
3° CATEGORIA					**COMPENSO %**	
– PP.EE. di III categoria – Alberghi di III cat. – Pensioni di II cat. – Classificazione 2 stelle	**42,67** *(49,47)*	**98,81** *(113,41)*	**138,57** *(160,66)*	**334,19** *(387,47)*	Oltre al compenso fisso, applicare la percentuale dell'8% sull'imponibile erariale	
2° CATEGORIA						
– PP.EE. di II cat. – Alberghi di II cat. – Pensioni di I cat. – Classificazione 3 stelle	**59,93** *(69,49)*	**163,03** *(189,02)*	**310,23** *(359,68)*	**334,19** *(387,47)*		
1° CATEGORIA					**TIPO 7 a**	
– PP.EE. di I categoria – Alberghi di I cat. – Pensioni di I cat. – Classificazione 4 stelle	**70,01** *(81,16)*	**203,77** *(236,26)*	**460,30** *(533,68)*	**334,19** *(387,47)*	**COMPENSO FISSO**	
CATEGORIA "L"						
– PP.EE. categoria lusso – Alberghi di lusso – Classificazione 5 stelle	**82,47** *(95,62)*	**239,26** *(277,40)*	**569,62** *(660,43)*	**334,19** *(387,47)*	annuale stagionale	**222,96** *(258,50)* **133,77** *(155,10)*
N.B. - PP.EE. = pubblici esercizi (bar, pizzerie, ristoranti, gelaterie...); - ove l'attivazione del juke box avvenga senza pagamento di corrispettivo (gettone, moneta o altro) il compenso viene ridotto di 1/3						
Tipo 1-3: strumenti musicali – pianoforti, etc. (t.1). Radioriceventi (t.3)						
Tipo 2-8-9-13:Grammofoni (t.2), filodiffusione (t.8), Apparecchi riproduttori di suono, C.D., nastri magnetici (t.9) apparecchi multimediali – P.C. internet (t.13)						
Tipo 5: televisori						
Tipo 7b: videoregistratori						
Tipo 6 e 7/a : Juke box (t.6) Fonovisori (t7b) Video Juke-box (t. 7a)						

*

SALE BINGO	
COMPENSI PER ABBONAMENTO ANNUALE	
Filodiffusione, CD, NM; Multimediali, RR + 20 altoparlanti	**Apparecchi TV + 9 monitor**
163,03 *(189,02)*	**310,23** *(359,68)*

4. AGENTI DI COMMERCIO - *le prestazioni integrative Enasarco*

Informiamo che il Consiglio di Amministrazione dell'ENASARCO ha approvato i regolamenti che disciplinano le prestazioni integrative per l'anno 2004.

Prestazione	Scadenza presentazione domanda
Borse di studio	30.4.2004
Borse di studio per soggiorni all'estero	30.6.2004
Premi per tesi di laurea in materia di contratto di agenzia e di previdenza Enasarco	30.6.2004
Soggiorni località climatiche	15.4.2004
Soggiorni in località termali	15.4.2004
Colonie estive marine e montane	30.4.2004
Assegni per nascita o per adozione	entro un anno dall'evento
Assegni funerari	entro un anno dal decesso
Erogazioni straordinarie	
Assegni per pensionati Enasarco ospitati in case di riposo	30.4.2004

Le domande dovranno essere inviate all'ENASARCO esclusivamente per raccomandata a:

ENASARCO – via Latina, 7 – 65100 Pescara

I regolamenti e la relativa modulistica possono essere visualizzati e scaricati dal sito internet ***www.enasarco.it***.

* * *

5. MEDIATORI CREDITIZI – *chiarimenti*

Con propria lettera del 22 genn. scorso il Ministero delle Attività Produttive (MAP), su espresso quesito della nostra FIMAA-Confcommercio, ha confermato ***"la compatibilità dell'attività di agente d'affari in mediazione con l'attività di mediatore creditizio, svolta da soggetti iscritti all'Albo istituito con Dec. Pres. N. 287/2000".***

⇒ SITO WEB *www.fimaa.it*

E' in fase di revisione il sito web *www.fimaa.it* .

Il sito sarà completamente rinnovato sia nelle forme che nei contenuti ed avrà due "*aree*":

→ *una aperta a tutti i visitatori*
→ *una ad uso esclusivo degli associati FIMAA con tutte le informazioni e i servizi riservati.*
Per accedervi sarà sufficiente essere accreditati dalla nostra FIMAA provinciale.

Nel frattempo ricordiamo che gli associati FIMAA, così come tutti gli altri soci Confcommercio possono comunque consultare il nostro sito web *www.confcommerciochieti.it*.

* * *

6. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

Novità in materia di sicurezza sul posto di lavoro: è stato recentemente pubblicato il D.M. recante "***Regolamento sul pronto soccorso aziendale***"

Il provvedimento, **in vigore dal prossimo 3 agosto**, individua *le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso*, i *requisiti del personale addetto* e *la sua formazione.*

- ***Obblighi del datore di lavoro***

Tra gli obblighi introdotti dalla nuova normativa v'è quello che impone alle aziende o unità produttive *con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili a determinati gruppi tariffari INAIL (Gruppo A)* e comunque a quelle *con 3 o più lavoratori (Gruppo B)*, di garantire le seguenti attrezzature:

- *una cassetta di pronto soccorso*, presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente una dotazione minima;
- *un mezzo di comunicazione* idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
- nel caso in cui si appartenga al *Gruppo A* il datore di lavoro ha l'obbligo di darne comunicazione all'ASL competente per la predisposizione degli interventi di emergenza.

Le aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori (Gruppo C) devono invece garantire le seguenti attrezzature:

- *un pacchetto di medicazione*, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente una dotazione minima;
- *un mezzo di comunicazione* idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

È inoltre obbligo del datore di lavoro, *sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva*, ***individuare*** e ***rendere disponibili*** le ***attrezzature minime di equipaggiamento*** ed i ***dispositivi di protezione individuale*** **per gli addetti al primo intervento interno** ed al **pronto soccorso** e garantire che gli stessi siano appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

- ***Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso***

I lavoratori addetti al pronto soccorso devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

I contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione vengono riportati in allegato al decreto.
Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro il 3 agosto 2004.

Il testo integrale su ***www.confcommerciochieti****.it*

⇒ *CORSI CONFCOMMERCIO IN MATERIA DI SICUREZZA*

Ricordiamo che in materia di sicurezza **la nostra Confcommercio ha attivato da tempo specifici corsi professionali;** le iscrizioni sono ancora aperte.

Eccoli nel dettaglio :

- *Corsi responsabile servizio prevenzione e protezione*
- *Corsi per responsabile servizio antincendio rischio medio (es.: panifici, supermercati, ristoranti, pizzerie, librerie, distributori di benzina, depositi di materiali infiammabili, concessionari autovetture, ecc…)*
- *Corsi per responsabile servizio antincendio - rischio basso*

Sono previsti sconti per gli associati (*v. volantino allegato).*

* * *

7. GUIDA ALL'AUTOCERTIFICAZIONE

Tutta la normativa in materia di certificazione amministrativa è riunita in un unico Testo:

"Il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000."

Il decreto rappresenta un notevole passo avanti sulla strada della semplificazione amministrativa.

Nell'intento di fornire uno strumento di rapida consultazione in materia, nonché *un valido aiuto per contrastare eventuali resistenze* e *opposizioni (in verità sempre più rare) da parte di funzionari* della Pubblica Amministrazione, la nostra Confcommercio ha predisposto una "***GUIDA ALL'AUTOCERTIFICAZIONE"***.

La Guida può essere richiesta gratuitamente presso gli uffici provinciali Confcommercio, dove sarà disponibile fino ad esaurimento.

Visita www.confcommerciochieti.it

8. LOCAZIONI IMMOBILI – *adeguamento canoni*

Sulla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2004 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di dicembre 2003, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione, ai sensi della legge 392/78.

La variazione annuale dicembre 2002 – dicembre 2003 è pari a più 2,3% (75% = 1,725).

La variazione biennale dicembre 2001 – dicembre 2003 è pari a più 5,0 % (75% = 3,75).

* * * * *

IL DIRETTORE
dott. V. D'Alessandro

IL PRESIDENTE
rag. N. Molino